

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2196/98 del Consiglio, del 1° ottobre 1998, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato** 1
- Regolamento (CE) n. 2197/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 9
- Regolamento (CE) n. 2199/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 14
- * **Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali** 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/568/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2950]** 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

98/569/CE:	
* Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2952]	31
98/570/CE:	
* Decisione della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2978]	36
98/571/CE:	
* Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2967]	42
98/572/CE:	
* Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Cuba ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2970]	44
98/573/CE:	
* Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2971]	49

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2196/98 DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1998

relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che la situazione attuale e l'evoluzione prevedibile del sistema dei trasporti nella Comunità richiedono una gestione ottimale delle risorse comunitarie in materia di trasporti e, di conseguenza, la promozione del trasporto combinato;
- (2) considerando che la decisione 93/45/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativa alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato ⁽⁵⁾, ha varato, nel 1992 e per un quinquennio, un dispositivo sperimentale di concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato; che tale dispositivo è venuto a scadenza il 31 dicembre 1996;
- (3) considerando che è stata dimostrata, pertanto, l'utilità di un'azione comune in tale settore e che occorre convertire questa azione sperimentale in un vero e proprio sistema di azioni comunitarie in materia di trasporto combinato, che integri i risultati dell'esperienza acquisita dal 1992;
- (4) considerando che il principale obiettivo delle azioni comunitarie in materia di trasporto combinato è l'aumento della competitività di questo tipo

di trasporto al fine di creare alternative ai trasporti stradali che siano accettabili per l'utente; che, pertanto, del contributo finanziario per i progetti ammissibili ai sensi del presente regolamento possono usufruire direttamente solo gli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, ed esclusivamente per le spese e i costi sostenuti nel territorio della Comunità;

- (5) considerando la necessità che i richiedenti di un progetto di trasporto combinato siano unicamente Stati membri e persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità; che è tuttavia possibile che paesi terzi e persone stabilite all'esterno della Comunità, direttamente interessati, partecipino alla presentazione di un progetto;
- (6) considerando che i progetti di trasporto combinato devono ricomprendere i servizi commerciali riguardanti questo tipo di trasporto; che il contributo finanziario comunitario è pertanto concesso per misure operative innovative nonché per i relativi studi di fattibilità; che, di conseguenza, sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento i progetti relativi alle reti d'infrastruttura e i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
- (7) considerando che il contributo finanziario comunitario previsto dal presente regolamento deve essere limitato nel tempo;
- (8) considerando che è opportuno lasciare ai richiedenti la possibilità di presentare progetti quanto più rispondenti alle esigenze attuali del mercato e che pertanto non bisogna frenare l'innovazione con una definizione troppo rigida dei progetti innovativi;
- (9) considerando che è tuttavia necessario, all'atto della procedura di scelta dei progetti, fare in modo che il progetto adottato contribuisca effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochi distorsioni di concorrenza inaccettabili;

⁽¹⁾ GU C 343 del 15. 11. 1996, pag. 4, e GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 379 del 15. 12. 1997, pag. 47.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo espresso il 12 giugno 1997 (GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 137), posizione comune del Consiglio adottata il 17 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo emanata il 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20. 7. 1998).

⁽⁵⁾ GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 55.

- (10) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito, per l'intera durata delle azioni previste, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995 ⁽¹⁾;
- (11) considerando che è opportuno che la Commissione segua lo svolgimento dei progetti al fine di ottenere i risultati perseguiti; che occorre precisare i rispettivi poteri e le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo finanziario;
- (12) considerando che la Commissione deve procedere alla valutazione delle modalità di realizzazione delle azioni in materia di trasporto combinato per valutare se gli obiettivi inizialmente previsti possano essere o siano stati raggiunti;
- (13) considerando che è utile controllare periodicamente l'applicazione del presente regolamento e che a tal fine la Commissione, due anni dopo l'entrata in vigore del medesimo, deve inviare una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;
- (14) considerando che occorre garantire un'informazione, una pubblicità e una trasparenza adeguate in merito alle attività finanziate;
- (15) considerando che lo scopo delle azioni di cui al presente regolamento è di contribuire all'avvio di progetti relativi al trasporto combinato e che pertanto il regolamento deve avere una durata limitata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di concessione di contributi finanziari comunitari a progetti innovativi che contribuiscono ad incrementare il ricorso al trasporto combinato e ad incoraggiare il trasferimento dei flussi di traffico del trasporto su strada verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente:

- a) aumentando la competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto esclusivamente stradale; oppure
- b) incoraggiando l'uso di tecnologie avanzate nel trasporto combinato; oppure

- c) migliorando le possibilità di offerta di servizi del trasporto combinato.

Articolo 2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - «trasporto combinato» il trasporto di merci tra Stati membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, fermo restando che il percorso stradale è il più breve possibile;
 - «azione di trasporto combinato»: qualsiasi azione di tipo innovativo volta a realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 1 e scelta ai sensi dell'articolo 7.
 2. All'interno del territorio della Comunità le azioni di trasporto combinato rientrano prioritariamente nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ⁽²⁾.
- Queste azioni possono svilupparsi sui «corridoi ferroviari per il trasporto di merci».
3. Tuttavia, le azioni di trasporto combinato possono anche riguardare assi situati in parte all'esterno del territorio della Comunità purché:
 - l'azione sia realizzata nell'interesse della politica comune dei trasporti, come per i progetti riguardanti i paesi terzi di transito nell'ambito di un trasporto intracomunitario,
 - l'azione riguardi il territorio di almeno uno Stato membro.

Articolo 3

Progetti ammissibili

Sono ammessi i progetti innovativi che istituiscono:

- a) misure operative innovative;
- b) studi di fattibilità che prevedono e preparano misure operative innovative.

Articolo 4

Richiedenti

1. Gli Stati membri, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, stabilite nella Comunità, possono presentare un progetto alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 228 del 9. 9. 1996, pag. 1.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, di regola il progetto deve essere presentato da due o più persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, che possiedono la cittadinanza di almeno due Stati membri.

All'atto della presentazione di un progetto ai sensi del primo comma, i paesi terzi e le persone fisiche o le persone giuridiche, pubbliche o private, stabilite all'esterno della Comunità, direttamente interessati, possono essere associati alla presentazione del progetto in questione, fermo restando che non fruiscono di alcun contributo comunitario ai sensi del presente regolamento.

2. Qualora il progetto comporti l'esercizio dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria previsti all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾, il contributo finanziario comunitario è concesso solo ad un'impresa ferroviaria titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie ⁽²⁾.

Articolo 5

Spese e costi ammissibili

1. Per quanto riguarda le spese e i costi delle misure operative innovative, il contributo finanziario comunitario è limitato ad un massimo del 30 %. Le spese e i costi ammissibili possono comprendere tra l'altro:

- a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto — autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili, contenitori di 20 piedi e oltre;
- b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per portare a termine l'azione prevista per quanto riguarda il materiale rotabile (comprese le locomotive) nonché le navi per la navigazione interna e marittima, fatta salva, per le navi adibite alla navigazione interna, l'osservanza delle norme specifiche in materia di risanamento strutturale della navigazione interna;
- c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia, la via navigabile, la via marittima e la strada;
- d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione interna e marittima, esclusi le spese portuali e i costi di trasbordo;
- e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;

⁽¹⁾ GU L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 70.

- f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per render noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

Le spese e/o i costi di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono ammissibili purché il beneficiario o i beneficiari del contributo si impegnino a mantenere le attrezzature oggetto del contributo sull'asse interessato per la durata del contratto.

2. Quanto agli studi di fattibilità, il contributo finanziario comunitario è limitato ad un massimo del 50 %.

3. Il contributo finanziario comunitario previsto dal presente regolamento è erogato direttamente agli Stati membri e alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, per le spese e i costi sostenuti nel territorio comunitario.

Il contributo è concesso per un periodo massimo di tre esercizi finanziari.

4. Nell'esaminare un progetto che supera il territorio comunitario, presentato ai sensi del presente regolamento, la Commissione valuta le possibilità di finanziare la parte del progetto situata all'esterno del territorio della Comunità mediante altri strumenti di bilancio comunitari, ai fini di un uso efficace delle risorse comunitarie.

Articolo 6

Presentazione dei progetti

1. I progetti di azione di trasporto combinato sono presentati alla Commissione. La presentazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di procedere alla scelta ai sensi dell'articolo 7.

2. La presentazione di un progetto di misure operative innovative deve prevedere una descrizione dello stesso precisando i seguenti elementi:

- a) identificazione del progetto e dei richiedenti, obiettivi generali e contributo finanziario chiesto;
- b) obiettivi del progetto:
 - clientela potenziale del trasporto combinato;
 - prezzo e prestazioni del servizio (accessibilità, affidabilità, risparmi di tempo) rispetto ad altri servizi concorrenti di trasporto, soprattutto stradale (all'epoca della domanda e ad avvenuta realizzazione del progetto);
 - fatturato previsto;

- fattori di costo (in particolare elementi di valutazione del costo marginale di accesso all'infrastruttura, segnatamente ferroviaria, del servizio oggetto dell'azione e ogni altra informazione che consenta di valutare se il contributo ai costi per l'accesso all'infrastruttura è giustificato);
 - calendario per raggiungere una vitalità economica;
 - compatibilità e interoperabilità;
- c) contributo del progetto alla politica comune dei trasporti:
- benefici per l'ambiente e la sicurezza rispetto alla situazione attuale, soprattutto in termini di ripartizione modale, che consentano, tra l'altro, di sviluppare il trasporto combinato a lunga distanza;
 - effetti su altri servizi concorrenti di trasporto e possibilità di ingresso di nuovi operatori nel relativo mercato;
 - rilevanza dei risultati dei progetti per altre persone fisiche o giuridiche/assi/operatori del mercato;
 - contributo del progetto allo sviluppo e all'uso delle reti transeuropee di trasporto e dei «corridoi ferroviari per il trasporto di merci»;
- d) caratteristiche del progetto:
- individuazione dei modi di trasporto, persone fisiche o giuridiche coinvolte e cooperazione prevista;
 - motivo del progetto (domanda dell'utenza, congestione, mercato potenziale, distanza dell'area, ecc.);
 - aspetti innovativi rispetto alla situazione attuale;
 - durata del progetto;
 - necessità del contributo e informazioni concernenti le altre fonti di finanziamento previste per la totalità del progetto in questione;
 - condizioni del mercato, compresi i servizi e le tecnologie esistenti, anche in considerazione di altri modi di trasporto;
- e) allegato finanziario contenente una descrizione dettagliata dei costi in ecu e l'importo in ecu del contributo chiesto per ciascuna voce ammissibile.
3. La presentazione di un progetto di studio di fattibilità deve prevedere una descrizione dello stesso precisando i seguenti elementi:
- informazione disponibile riguardante il contenuto del paragrafo 2, lettere da a) a c);
 - organizzazione dei compiti e delle fasi del progetto e calendario di realizzazione,
 - grandi linee e sommario del progetto di studio.
4. La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 8 l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti, corredato da un riassunto dei progetti ammissibili.

Articolo 7

Scelta dei progetti — Concessione del contributo finanziario

La Commissione decide la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento tenendo conto, per la scelta dei progetti, degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché, secondo i casi, delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 in base alla procedura prevista all'articolo 8.

Essa comunica la decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri interessati.

Articolo 8

Comitato

1. Con riferimento alla procedura prevista al presente articolo la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo finanziario può essere concesso per spese relative alla realizzazione di azioni eseguite dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione delle azioni di trasporto combinato.

2. Il contributo finanziario non è concesso per spese effettuate prima della data di ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3. Gli impegni e i pagamenti sono espressi e corrisposti in ecu.

4. Di regola i pagamenti vengono effettuati mediante versamento di acconti e di un saldo finale. Il primo acconto è corrisposto al momento dell'approvazione della domanda di contributo. I versamenti successivi sono effettuati in base alle relative richieste, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.

5. La Commissione procede al versamento del saldo previa approvazione di una relazione del beneficiario sull'esecuzione dello studio o delle altre misure, nella quale sono specificate tutte le spese effettivamente sostenute.

6. La Commissione informa gli Stati membri dei pagamenti effettuati e delle relazioni di attività approvate.

Articolo 10

Importo di riferimento finanziario

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, è pari a 35 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

Controllo finanziario

1. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 188 A del trattato, come pure ogni controllo effettuato ai sensi dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni di trasporto combinato finanziate, in particolare, attraverso controlli a campione.

2. Se la realizzazione di un'azione di trasporto combinato non sembra corrispondere in tutto o in parte al progetto approvato e/o ai suoi obiettivi, la Commissione procede a indagini adeguate.

3. In seguito all'indagine di cui al paragrafo 2, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'azione di trasporto combinato, qualora risulti confermata l'esistenza di una irregolarità o l'inservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo, in particolare in caso d'introduzione di una modifica rilevante riguardante la natura o le condizioni per l'attuazione dell'azione di trasporto

combinato e qualora i beneficiari non abbiano ottenuto l'approvazione preventiva della Commissione.

Articolo 12

Controllo e valutazione

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del presente regolamento. Per garantire un uso efficace del contributo comunitario, la Commissione controlla e valuta l'attuazione delle azioni di trasporto combinato nel corso dell'esecuzione e ad esecuzione avvenuta. Quando un'azione di trasporto combinato è portata a termine e prima di versare il saldo, la Commissione procede ad una valutazione della medesima tenendo conto della relazione presentata dal beneficiario del contributo, che indica l'utilizzazione dei fondi e il grado di realizzazione delle previsioni in materia di traffico.

2. Una percentuale non superiore all'1 % dei fondi stanziati ai fini del presente regolamento è accantonata per le attività di controllo e di valutazione esterne.

3. Le modalità di controllo e di valutazione di cui al presente articolo sono definite dai contratti basati sulle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 13

Relazione

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate in forza del medesimo. Essa tiene in gran conto le osservazioni formulate dalle altre istituzioni e dagli altri organi sulla relazione.

La relazione è corredata, se necessario, da opportune proposte volte ad adeguare l'orientamento delle azioni previste dal presente regolamento.

L'applicazione del presente regolamento viene valutata secondo i criteri di valutazione della Commissione. I risultati della valutazione sono disponibili anteriormente al 1° ottobre 2001.

Articolo 14

Pubblicità

I beneficiari dei contributi comunitari provvedono a dare adeguata pubblicità al contributo concesso in forza del presente regolamento, onde far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nell'attuazione delle azioni di trasporto combinato. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da assumere a tal fine.

*Articolo 15***Durata**

La concessione dei contributi finanziari a favore del trasporto combinato di cui al presente regolamento è autorizzata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

REGOLAMENTO (CE) N. 2197/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	91,8
	999	91,8
0707 00 05	052	91,5
	999	91,5
0709 90 70	052	98,7
	999	98,7
0805 30 10	052	65,4
	388	88,4
	524	46,6
	528	49,7
	999	62,5
0806 10 10	052	100,8
	064	75,1
	400	213,3
	999	129,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	61,7
	060	39,7
	064	40,7
	388	30,3
	400	75,7
	404	69,6
	800	157,6
	999	67,9
0808 20 50	052	95,8
	064	62,7
	999	79,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2198/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 1998
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto
dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 249 775 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 249 775 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 249 775 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 ottobre 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾ e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita

deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2198/98
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 2198/98
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2198/98
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2198/98
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2198/98
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2198/98
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2198/98
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2198/98
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 2198/98
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2198/98
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2198/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 ECU per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3665/87.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	172 597
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	12 167
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	28 582
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	36 429

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2198/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco**

[Regolamento (CE) n. 2198/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:
DG VI-C-1

- Telefax: 296 49 56
295 25 15
- Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci).

REGOLAMENTO (CE) N. 2199/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2084/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2117/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2084/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2084/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 33.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	45,58	35,58
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	57,22	47,22
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	57,22	47,22
	di qualità media	80,20	70,20
	di bassa qualità	99,22	89,22
1002 00 00	Segala	104,90	94,90
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	104,90	94,90
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	104,90	94,90
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	108,69	98,69
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	108,69	98,69
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	104,90	94,90

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 09. 1998 al 12. 10. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	107,73	97,24	85,82	70,29	130,07 ⁽¹⁾	70,84 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	7,05	-0,81	5,25	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	10,71	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,26 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 18,99 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

DIRETTIVA 98/76/CE DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1998

che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che le differenze tra le varie normative nazionali relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli rischiano di condurre a distorsioni di concorrenza;
- (2) considerando che, nel quadro del funzionamento del mercato interno, occorre proseguire il processo di armonizzazione in tale settore, rafforzando le norme comuni previste dalla direttiva 96/26/CE ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che è necessario, di fronte all'evoluzione del mercato del trasporto di merci su strada, nonché alle esigenze connesse al funzionamento del mercato interno, estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/26/CE a talune categorie di trasportatori di merci su strada per conto di terzi che utilizzano veicoli con ridotta capacità di carico, come ad esempio i servizi di messaggeria, fatta salva una deroga specifica per le imprese di trasporto di merci che effettuano trasporti locali a corto raggio e che si avvalgono di veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 e 6 t;
- (4) considerando che, in materia di onorabilità, è necessario prevedere requisiti più rigorosi, anche per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la responsabilità professionale;
- (5) considerando che, in materia di capacità finanziaria, è necessario, per evitare squilibri sul mercato, stabilire l'obbligo di disporre di capitale e di riserve a un livello minimo più elevato e rivedere ogni

cinque anni la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria;

- (6) considerando che, per quanto concerne l'idoneità professionale, è necessario che i candidati trasportatori certifichino di avere un livello minimo armonizzato di formazione nelle medesime materie, che siano in possesso di un certificato, redatto in base ad un modello comparabile, che attesti la loro idoneità professionale, in particolare nel settore commerciale, ad un livello minimo armonizzato e in base a criteri di accertamento uniformi in tutti gli Stati membri; che è inoltre necessario, a questo scopo, armonizzare taluni aspetti organizzativi dell'esame;
- (7) considerando che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare, per i candidati aventi residenza normale nel loro territorio che sostengono per la prima volta gli esami di idoneità professionale, corsi obbligatori di preparazione;
- (8) considerando che di conseguenza i livelli di conoscenze considerati per il rilascio del certificato di idoneità professionale, fatte salve le disposizioni della direttiva 96/26/CE, divergono da uno Stato membro all'altro; che, tenuto conto di tali divergenze, le misure nazionali possono dunque variare considerevolmente nell'ambito del quadro definito nell'allegato I della suddetta direttiva, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei trasportatori, alla qualità del servizio ed alla sicurezza stradale;
- (9) considerando che occorre ammettere che, per un periodo limitato e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possano sottoporre ad un esame supplementare le persone che precedentemente non hanno mai ottenuto un certificato di idoneità professionale in uno Stato membro, ma che hanno superato l'esame di idoneità professionale in uno Stato membro allorché avevano la residenza normale in un altro Stato membro in cui intendono esercitare per la prima volta la professione di trasportatore stradale; che tale esame supplementare deve vertere su settori nei quali gli

⁽¹⁾ GU C 95 del 24. 3. 1997, pag. 66 e GU C 324 del 25. 10. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 287 del 22. 9. 1997, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 224), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 17 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998).

⁽⁴⁾ GU L 124 del 23. 5. 1996, pag. 1.

aspetti nazionali della professione divergono da quelli dello Stato membro in cui hanno superato l'esame, in particolare gli aspetti specifici di natura commerciale, sociale, fiscale e tecnica o quelli connessi all'organizzazione del mercato ed al diritto societario;

- (10) considerando che è necessario introdurre una disposizione transitoria riguardante l'applicazione della direttiva 96/26/CE per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;
- (11) considerando che è necessario valutare periodicamente se i trasportatori autorizzati soddisfano ancora i requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale;
- (12) considerando che è necessario che gli Stati membri introducano sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai fini del funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/26/CE è così modificata:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

— il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— “professione di trasportatore di merci su strada”, l'attività di un'impresa che esegue, mediante un autoveicolo oppure un insieme di veicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;»

— è aggiunto il trattino seguente:

«— per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici

non implica il trasferimento della residenza normale.»

2) All'articolo 2:

— il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detto limite per tutte o alcune categorie di trasporti.»

— al paragrafo 2, il testo attuale diventa la lettera a) ed è aggiunta la seguente lettera:

«b) per quanto concerne le imprese di trasporto su strada di merci che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso fra 3,5 t e 6 t, gli Stati membri, dopo averne informato la Commissione, possono esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le imprese che effettuano esclusivamente trasporti locali di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti a causa dei limitati tragitti percorsi.»

3) All'articolo 3:

— al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) siano state condannate per infrazioni gravi alle normative in vigore riguardanti:

— le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure

— l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente e le altre norme in materia di responsabilità professionale;»

— al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 euro per un veicolo e a 5 000 euro per ogni veicolo supplementare.

Ai fini della presente direttiva, la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria viene fissata ogni cinque anni. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.»

— al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare o imporre come prova la conferma o assicurazione di una banca o di un altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria, eventualmente sotto forma di deposito cauzionale o di garanzia, o in qualsiasi altro strumento analogo.»

— il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. a) Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle conoscenze corrispondenti al livello di formazione previsto nell'allegato I nelle materie ivi elencate. Tale idoneità è accertata tramite il superamento di un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale, secondo la formula indicata nell'allegato I, organizzati dall'autorità o dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro.

b) Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti, a condizione che tali candidati superino un esame di controllo le cui modalità sono stabilite dagli Stati membri in base all'allegato I.

c) Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, che essi specificano a tale scopo, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

d) Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organo di cui alla lettera a) deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale. Tale attestato è redatto in base al modello che figura nell'allegato I bis.

e) Per i candidati che intendono dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti nazionali, gli Stati membri possono prevedere che le conoscenze di cui tener conto per attestare la competenza professionale vertano unicamente sulle materie relative ai trasporti nazionali. In tal caso, l'attestato di idoneità professionale, il cui modello figura nell'allegato I bis, indicherà che il detentore è abilitato esclusivamente a dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente

trasporti all'interno dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato stesso.

f) Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può esigere che le persone fisiche titolari di un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro dopo il 1° ottobre 1999 mentre la persona aveva la sua residenza normale nel primo Stato membro sia sottoposto ad un esame supplementare organizzato dall'autorità o dall'organo a tal fine designati dal primo Stato membro. L'esame supplementare riguarda le conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada nel primo Stato membro.

Il presente punto è applicabile per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 1999. Tale periodo può essere prorogato di un periodo massimo di cinque anni ad opera del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione in base alle norme del trattato. Essa si applica unicamente alle persone fisiche che al momento dell'ottenimento del certificato di idoneità professionale, alle condizioni di cui al primo comma, non avevano ancora mai ottenuto il suddetto certificato in uno Stato membro.»

4) All'articolo 5:

— al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— al 1° gennaio 1995, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

— al paragrafo 2, primo comma è aggiunto il seguente trattino dopo il trattino che comincia con i termini «— dopo il 2 ottobre 1989»:

«— dopo il 31 dicembre 1994 e prima del 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

— al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino alla fine del primo comma, dopo il trattino che comincia con le parole «— il 1° luglio 1992»:

«— il 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia»;

— è inserito il paragrafo seguente:

«3. a) Tutte le imprese autorizzate ad esercitare il trasporto su strada anteriormente al 1° ottobre 1999 devono conformarsi, per quanto concerne il parco veicoli da esse utilizzati a tale data, alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 1° ottobre 2001.

Tali imprese devono tuttavia soddisfare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 per ogni aumento del parco veicoli successivo al 1° ottobre 1999.

- b) Le imprese che esercitano il trasporto su strada di merci anteriormente al 1° ottobre 1999 utilizzando veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 t e 6 t devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 entro il 1° ottobre 2001.»

- 5) All'articolo 6, paragrafo 1, sono inseriti i seguenti commi:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si assicurino periodicamente, per lo meno ogni cinque anni, che le imprese continuino a soddisfare i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Se la capacità finanziaria non esiste al momento della valutazione, ma la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sia di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, le autorità competenti possono autorizzare un termine supplementare, non superiore a un anno.»

- 6) All'articolo 7:

- al paragrafo 1, anziché «... infrazioni gravi o infrazioni minori e ripetute» leggasi «infrazioni»;
- l'attuale paragrafo 2 è soppresso e l'attuale paragrafo 3 diventa il nuovo paragrafo 2.

- 7) All'articolo 8:

- al paragrafo 2, i termini «o di assenza di precedente fallimento» sono soppressi;
- al paragrafo 4, l'ultima frase è soppressa.

- 8) All'articolo 10, paragrafo 3, la data del 1° gennaio 1990 è sostituita da quella indicata all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva.

- 9) Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti articoli:
«*Articolo 10 bis*

Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e

prendono le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10 ter

A decorrere dal 1° ottobre 1999 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello che figura nell'allegato I bis, rilasciati dall'autorità o dall'organo designato a tale scopo da qualsiasi altro Stato membro.»

- 10) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente direttiva ed è inserito l'allegato I bis che figura nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di viaggiatori. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE⁽¹⁾, vale a dire al livello raggiunto con una formazione acquisita nel corso dell'istruzione obbligatoria completata sia da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, sia da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile*Trasporti su strada di merci e di viaggiatori*

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

- 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- 4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale*Trasporti su strada di merci e di viaggiatori*

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale*Trasporti su strada di merci e di viaggiatori*

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

⁽¹⁾ Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56).

- 2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- 3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- 4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85⁽¹⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85⁽²⁾, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- 1) all'IVA per i servizi di trasporto;
- 2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- 3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- 4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
- 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6) essere in grado di redigere un bilancio;
- 7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
- 9) conoscere i principi degli studi di mercato ("marketing"), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
- 10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

- 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- 13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione (GU L 154 del 12. 6. 1997, pag. 21).

Trasporti su strada di viaggiatori

- 14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
- 15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato*Trasporti su strada di merci e di viaggiatori*

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
- 2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
- 3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

- 4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;
- 5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
- 7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica*Trasporti su strada di merci e di viaggiatori*

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- 3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
- 4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- 5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

- 6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- 7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricoamento orizzontale;

- 8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE⁽¹⁾, dalla direttiva 96/35/CE⁽²⁾ e dal regolamento (CEE) n. 259/93⁽³⁾.
- 9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
- 10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II. PROCEDURA D'ESAME

1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono completare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la capacità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad esse correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.
 - a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove, ossia:
 - domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro risposte alternative o domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;
 - esercizi/studi di casi scritti.La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
 - b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.
2. Se gli Stati membri organizzano anche un esame orale, essi devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se gli Stati membri organizzano unicamente un esame scritto, essi devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.
3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Unicamente per una prova uno Stato membro può ridurre la percentuale da 50 % a 40 %.

(1) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43).

(2) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19. 6. 1996, pag. 10).

(3) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24. 1. 1997, pag. 14).

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

COMUNITÀ EUROPEA

(Cartoncino di colore beige — formato: DIN A4)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Siga dello Stato membro interessato ⁽¹⁾Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente ⁽²⁾

**ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE
[E INTERNAZIONALE] ⁽³⁾ SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI] ⁽³⁾**

N. . . .

⁽²⁾ attestaa) che ⁽⁴⁾

nato/a a il

ha superato le prove dell'esame (anno: ; sessione:) ⁽⁵⁾ organizzato per ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto nazionale [e internazionale] ⁽³⁾ su strada di merci [viaggiatori] ⁽³⁾ conformemente alle disposizioni di ⁽⁶⁾b) che la persona di cui alla lettera a) è abitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci [di viaggiatori] ⁽³⁾ su strada:— che effettua unicamente trasporti nazionali nello Stato membro che ha rilasciato l'attestato ⁽³⁾;— che effettua trasporti internazionali ⁽³⁾.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a il

..... ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Siga dello Stato: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (P) Portogallo, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato membro della Comunità europea per rilasciare il presente attestato.

⁽³⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽⁴⁾ Cognome e nomi; luogo e data di nascita.

⁽⁵⁾ Identificazione dell'esame.

⁽⁶⁾ Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia conformemente alla direttiva summenzionata.

⁽⁷⁾ Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala

[notificata con il numero C(1998) 2950]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/568/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Guatemala per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione del Guatemala in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Guatemala la «Dirección General de Servicios Pecuarios (Digesepe) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi

relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della Digesepe alla Commissione; che la Digesepe è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la Digesepe ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Dirección General de Servicios Pecuarios (Digesepe) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación» è l'autorità competente in Guatemala per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «GUATEMALA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della Digesepe, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Guatemala e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: GUATEMALA

Autorità competente: Dirección General de Servicios Pecuarios (Digesepe) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾
 - specie (nome scientifico):
 - stato ⁽²⁾ e tipo di trattamento:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla Digesepe per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
 (luogo di spedizione)

a:
 (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....


⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/568/CE.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (!)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
PP013602	Industrias Marbella, SA	Villanueva-Guatemala
CC011201	Mayasal, SA	Guatemala ciudad
PE013601	Pescado de Tony	Villanueva-Guatemala
PC110703	Procesadora de Mariscos del Sur, Sociedad Anónima (Promasur, SA)	Retalhuleu
PD050901	Pesca, SA	Retalhuleu
CC-050903	Comarpa	Escuintla, Guatemala
PET-050901	Industria pesquera San Rafael SA	Escuintla, Guatemala
PE-050908	Inversiones El Puerto	Escuintla, Guatemala
PPM-012301	Comercial Pamypa	Santa Catarina, Pinula
PE-010101	HB Internacional Inversiones Marítimas Buena Vista	Puerto de San José, Escuintla
PE-010104	Pesquera Industrial SA	Puerto de San José, Escuintla

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia*[notificata con il numero C(1998) 2952]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Tunisia per verificare in quali condizioni i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi vengono prodotti, conservati e spediti verso la Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione tunisina attribuiscono alla «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture» il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché di sorvegliare le condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla DGSA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che in Tunisia la DGSA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

considerando che le competenti autorità della Tunisia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità della Tunisia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la

Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che la Tunisia può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere esportati nella Comunità;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi; che l'elenco deve essere compilato sulla base di una comunicazione della DGSA alla Commissione; che la DGSA è quindi tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni apposite previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture» è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato B;
- 3) devono essere posti in imballaggi sigillati presso un centro di spedizione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;
- 4) ciascun imballaggio deve recare un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:

- paese speditore: TUNISIA,
- specie (nome comune e nome scientifico),
- identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento),
- data di condizionamento (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai molluschi bivalvi ⁽¹⁾, agli echinodermi ⁽¹⁾, ai tunicati ⁽¹⁾, ai gasteropodi marini ⁽¹⁾ vivi, originari della Tunisia, destinati al consumo umano nell'Unione europea

N. di riferimento:

Paese speditore: TUNISIA

Autorità competente: «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture»

I. Identificazione dei prodotti

— Specie (nome scientifico):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero di colli:

— Peso netto:

— Numero dell'eventuale rapporto di analisi:

II. Origine dei prodotti

— Zona di produzione autorizzata:

— Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.


IV. Attestato di sanità

— L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

- 1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati, e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
- 2) sono stati manipolati, eventualmente depurati, e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controlli sanitari conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;
- 4) sono conformi alle disposizioni dei capitoli V, VII, VIII, IX, e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della direttiva 91/492/CEE e della decisione 98/569/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (!)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello degli altri dati contenuti nel certificato.

*ALLEGATO B***ZONE DI PRODUZIONE CONFORMI AI REQUISITI FISSATI AL CAPITOLO I (1) (B)
DELL'ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

	Nome
T 1	Lac de Tunis (Nord)
T 2	Canal de Tunis
B 1	Menzel Jemil
B 2	Faroua
S 1	Sfax Nord
S 2	Gargour
S 3	Guetifa
S 4	O. Maltine Nord
S 5	O. Maltine Sud
S 6	Skhira
G 1	Gabès Nord
G 2	Gabès Sud 1
G 3	Gabès Sud 2
M 1	Médenine Nord
M 2	Lagune Boughrara
M 3	Djerba Nord

*ALLEGATO C***ELENCO DEGLI STABILIMENTI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'ESPORTAZIONE NELLA
COMUNITÀ**

Numero	Nome	Indirizzo
P.U 200	M. A. Trad	Port de Zarzouna-Bizerte
P.U 300	Prince Export	Port Prince-Nabeul
P.U 306	Médipêche el ghoul	Sidi Daoud-Nabeul

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia*[notificata con il numero C(1998) 2978]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/570/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Tunisia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione della Tunisia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Tunisia la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGSA alla Commissione; che la DGSA è pertanto tenuta

ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la DGSA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionate nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «TUNISIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSA, nonché il timbro ufficiale della DGSA, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Tunisia e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: TUNISIA

Autorità competente: «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture»

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾
 - specie (nome scientifico):
 - stato ⁽²⁾ e tipo di trattamento:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla DGSA per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
 (luogo di spedizione)

a:
 (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....


⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/570/CE.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
1	Jerba Aquaculture Tunisie (JAT)	Médenine
3	Le Dauphin	Ajim-Jerba
10	Médigel	Médenine
12	S ^{té} Ben Kalia et Fils	Médenine
14	Cotuprom	Médenine
17	Coprod	Médenine
101	Médi-Pêche El Ghoul	Tunis
105	Mondher El Ghoul	Tunis
106	Kamexport	Tunis
107	Fishfarmer	Ariana
112	Équimar-Congélation	Tunis
116	S ^{té} Ben Hamida Aux Poissons Méditerranéens	Tunis
118	Maristar	Tunis
120 (autoriz- zato fino al 31. 12. 1998)	Marégel	Tunis
134	Méditerranéen Pesca	Tunis
201	Mohamed Aouadi	Bizerte
203	Jalta Export	Bizerte
204	Pêche Export	Bizerte
205	S ^{té} Trad des Produits de la Mer	Bizerte
207	S ^{té} El Bouhaira	Bizerte
208	Horchani Madrague	Bizerte
209	S ^{té} Mondher El Ghoul	Bizerte
210	Sitex	Bizerte
215	Sittep	Bizerte
221	STIC	Bizerte
303	La Prospère	Nabeul
310	Serimex Pêche	Nabeul
420	S ^{té} Calambo	Sfax
423	S ^{té} Mohamed Sallem et Fils	Sfax
426	Promebar	Sfax
427	Produits congelés du Bassin méditerranéen (PCBM)	Sfax
435	La Perle des Mers	Sfax
436	La Reine des Mers	Sfax
437	Somopêche	Sfax
438	Fish Tunisie	Sfax
439	Frigomar	Sfax
441	Socepa	Sfax
442	Fruitumer	Sfax
450	Impex Tunisie	Sfax
457	Medifish	Sfax

Numero	Nome	Indirizzo
461	Medifi	Sfax
465	S ^{te} Ali Mezghani	Sfax
501	Aquaculture Hergla	Sousse
602	Zagnani Hassen-La Bonté de la Mer	Monastir
603	Scala	Monastir
700	Bennour et C ^{ie} -Kuriat	Mahdia
751	Frimar	Mahdia
753	Congélation Ben Messaoud	Mahdia
754	Ben Hassen Abdeljelil Export	Mahdia
800	Poisson d'Or	Tabarka

II. ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI

Numero	Nome	Porto
211	La Galite I	Bizerte
212	La Galite II	Bizerte
300	El Bahri Omar	Nabeul
308	Ibn Ziad	Nabeul
801	Navire-usine Dhaker	Jendouba

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini*[notificata con il numero C(1998) 2967]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera a),considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 97/565/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana;considerando che la decisione 98/569/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi provenienti dalla Tunisia;

considerando che occorre pertanto aggiungere la Tunisia all'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, di echinodermi, di tunicati e di gasteropodi marini vivi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.⁽⁴⁾ GU L 232 del 23. 8. 1997, pag. 15.⁽⁵⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

Australia
Cile
Corea del Sud
Marocco
Perù
Tunisia
Turchia

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio

Canada
Groenlandia
Isole Færøer
Nuova Zelanda
Stati Uniti d'America
Tailandia (solamente per i prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le condizioni stabilite dalla decisione 93/25/CEE della Commissione)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Cuba*[notificata con il numero C(1998) 2970]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione a Cuba per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione di Cuba in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che a Cuba il «Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del MIP alla Commissione; che il MIP è

pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il MIP ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)» è l'autorità competente a Cuba per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Cuba devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «CUBA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del MIP, nonché il timbro ufficiale del MIP, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari di Cuba e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: CUBA

Autorità competente: Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾
 - specie (nome scientifico):
 - stato ⁽²⁾ e tipo di trattamento:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal MIP per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
 (luogo di spedizione)

a:
 (paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....


⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/572/CE.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (!)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento	Nome dello stabilimento	Indirizzo
22	Vivero de langosta viva «Reina viva»	Marlei, La Habana
25	Centro de procesamiento acuícola «Mamposton»	Morales, San José
05	Pesquera industrial «Batabano»	La Habana
07	Pesquera industrial «La Coloma»	La Coloma - Pinar del Río
06	Pesquera industrial «Isla de la juventud»	Nueva Gerona - Isla de la Juventud
04	Pesquera industrial «Cárdenas»	Cárdenas - Matanzas
08	Pesquera industrial «Cienfuegos»	Cienfuegos
16	Pesquera industrial de Villa Clara «Villamar»	Calbarién - Villa Clara
54	Pesquera industrial «Sancti Spíritus»	Sancti Spíritus
56	Pesquera industrial de Camagüey «Estrella Roja»	Camagüey
13	Pesquera industrial «Santa Cruz del Sur»	Camagüey
24	Pesquera industrial «Río Cauto»	Río Cauto - Granma
14	Pesquera industrial «Manzanillo»	Manzanillo - Granma
15	Pesquera industrial «Niquero»	Niquero - Granma
21	Pesquera industrial «Santiago de Cuba»	Santiago de Cuba

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(1998) 2971]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/419/CE ⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I di tale elenco contiene i nomi dei paesi terzi oggetto di una specifica decisione e la parte II contiene i nomi dei paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che le decisioni 98/568/CE ⁽⁵⁾, 98/570/CE ⁽⁶⁾ e 98/572/CE ⁽⁷⁾ stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari, rispettivamente, del Guatemala, della Tunisia e di Cuba;

considerando che pertanto occorre aggiungere il Guatemala, la Tunisia e Cuba alla parte I dell'elenco dei paesi e dei territori dai quali è autorizzata l'importazione dei

prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, contenuto nell'allegato I della decisione 97/296/CE;

considerando che il Pakistan ha dimostrato di soddisfare le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che è pertanto necessario aggiungere tale paese nella parte II del citato elenco contenuto nell'allegato I della decisione 97/296/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 55.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

ALBANIA	FILIPPINE	NIGERIA
ARGENTINA	GAMBIA	NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA	GHANA	PERÙ
BANGLADESH	GIAPPONE	RUSSIA
BRASILE	GUATEMALA	SENEGAL
CANADA	INDIA	SINGAPORE
CILE	INDONESIA	SUDAFRICA
COLOMBIA	ISOLE FÆRØER	TAIWAN
COREA DEL SUD	MADAGASCAR	TANZANIA
COSTA D'AVORIO	MALAYSIA	TAILANDIA
CUBA	MALDIVE	TUNISIA
ECUADOR	MAROCCO	URUGUAY
FALKLAND	MAURITANIA	

II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

BELIZE	ISRAELE	REPUBBLICA CECA
BENIN	KAZAKISTAN ⁽¹⁾	SEICELLE
CAMERUN	LETTONIA	SLOVENIA
CAPO VERDE	LITUANIA	STATI UNITI D'AMERICA
CINA	MALTA	SURINAME
COSTA RICA	MAURIZIO	SVIZZERA
CROAZIA	MESSICO	TOGO
FIGI	NAMIBIA	TURCHIA
GIAMAICA	NICARAGUA	UGANDA
GROENLANDIA	PAKISTAN	UNGHERIA ⁽²⁾
GUINEA	PANAMA	VENEZUELA
HONDURAS	PAPUA NUOVA GUINEA	VIETNAM*
HONG KONG	POLONIA	

⁽¹⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale

⁽²⁾ Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano